

REGOLAMENTO (CE) N. 477/95 DEL CONSIGLIO

del 16 gennaio 1995

che modifica le misure antidumping definitive relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Unione Sovietica e che abroga le misure antidumping relative alle importazioni nella Comunità di urea originaria dell'ex Cecoslovacchia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare gli articoli 12, 14 e 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione nell'ambito del comitato consultivo,

considerando quanto segue :

A. PROCEDURA

- (1) Con il regolamento (CEE) n. 3339/87⁽²⁾, il Consiglio ha accettato gli impegni assunti riguardo alle importazioni di urea dall'Unione Sovietica e dalla Cecoslovacchia.
- (2) Con la decisione 89/143/CEE della Commissione⁽³⁾, del 21 febbraio 1989, sono stati confermati gli impegni accettati con il regolamento (CEE) n. 3339/87.
- (3) Nel corso del 1992, le informazioni in possesso della Commissione indicavano che l'entità delle importazioni dai suddetti paesi era molto superiore alle quantità indicate negli impegni. Pertanto la Commissione ha ritenuto giustificata l'apertura di un riesame delle misure ed ha pubblicato un avviso al riguardo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽⁴⁾.

(4) Poiché la procedura di riesame era ancora in corso oltre la scadenza del normale periodo di validità delle misure, la Commissione ha informato⁽⁵⁾ che, conformemente all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2423/88, le misure relative all'urea originaria dell'ex Unione Sovietica o dell'ex Cecoslovacchia resteranno in vigore dopo la fine del relativo periodo di cinque anni, in attesa del risultato del riesame.

(5) I paesi interessati dalla presente procedura di riesame sono le nuove repubbliche dell'ex Cecoslovacchia (cioè la Repubblica ceca e la Repubblica slovacca) e le repubbliche dell'ex Unione Sovietica in cui presumibilmente esistono impianti di produzione di urea, segnatamente le Repubbliche di Bielorussia, Georgia, Tagikistan e Uzbekistan, la Federazione russa (di seguito indicata come « Russia ») e l'Ucraina.

(6) La Commissione ha informato ufficialmente i produttori comunitari, gli esportatori e gli importatori notoriamente interessati e i rappresentanti dei paesi esportatori dell'apertura del procedimento, e ha dato alle parti direttamente interessate la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione.

(7) I rappresentanti della European Fertiliser Manufacturers Association (Associazione europea dei produttori di fertilizzanti — di seguito indicata come « EFMA ») hanno ottenuto un'audizione ed hanno presentato osservazioni per iscritto.

(8) I rappresentanti della European Fertiliser Importers Association (Associazione europea degli importatori di fertilizzanti — di seguito indicata come « EFIA ») i cui membri importano urea dai paesi interessati, hanno ottenuto un'audizione ed hanno presentato le loro osservazioni per iscritto.

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 522/94 (GU n. L 66 del 10. 3. 1994, pag. 10).

⁽²⁾ GU n. L 317 del 7. 11. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 37.

⁽⁴⁾ GU n. C 87 del 27. 3. 1993, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU n. C 47 del 15. 2. 1994, pag. 3.